

PROGETTO CONGIUNTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA **TITAMEC SRL** NELLA **OFFICINA 2000 SRL**

Redatto ai sensi degli articoli 2505 c.c.

In data 18 marzo 2025:

Andrea Formichi, nato a Rosignano Marittimo il 22/01/1954, ivi residente in via Nievo, 16 CF FRMNDR54A22H570I, Presidente del Consiglio di amministrazione della Società **OFFICINA 2000 SRL** VIA PIAVE 6 ROSIGNANO SOLVAY - 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI Numero R.E.A 119290, Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di LIVORNO n. 01333330494 Capitale Sociale € 15.000,00i.v.

E

Andrea Formichi, nato a Rosignano Marittimo il 22/01/1954, ivi residente in via Nievo, 16 CF FRMNDR54A22H570I, Amministratore unico di **TITAMEC SRL** (a socio unico) LOC.CASONE DI SCARLINO - 58020 SCARLINO GR Numero R.E.A. 116023, Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di GROSSETO n. 01346110537 Capitale Sociale € 24.000,00 i.v.

Hanno redatto il progetto congiunto di fusione per incorporazione della Società

TITAMEC SRL nella **OFFICINA 2000 SRL**.

Premessa

Nel nostro sistema di aziende sono presenti varie società, che operano nel settore industriale. Oggigiorno, più che nel passato, dobbiamo essere molto attenti alle rapide mutazioni dei mercati e alle richieste della clientela; in particolare, quest'ultimo aspetto, è sempre stato il naturale filo conduttore delle nostre scelte aziendali. Abbiamo individuato una virtuosa sinergia nel "mettere assieme" due delle nostre aziende Officina 2000 e TITAMEC. Ambedue operano nel settore industriale dell'impiantistica e delle manutenzioni. Certe attività, come le piccole carpenterie, gli staffaggi, e la sostituzione e manutenzione di apparecchiature, sono comuni a entrambe. Si sono quindi create delle condizioni favorevoli per far confluire Titamec all'interno di Officina 2000. Di seguito si indicano brevemente gli aspetti che ci hanno spinto a questa decisione:

- **LOGISTICA:**

la sede principale di Officina 2000 è localizzata a Rosignano all'interno del parco industriale Solvay dove la società ha a disposizione capannoni e spazi adiacenti agli impianti dei vari clienti (Solvay – Inovyn – Engie – Siad – Ineos). Officina 2000 possiede inoltre due cantieri dislocati rispettivamente a Ponteginori e a Scarlino, quest'ultimo localizzato all'interno del parco industriale Venator, dove risiede anche Titamec. Se finora Officina 2000 e Titamec hanno collaborato attraverso un reciproco coinvolgimento in funzione delle varie attività da svolgere, la presenza di un'unica entità aziendale all'interno del parco industriale Venator non potrà che ottimizzare questa sinergia tra le due realtà e vari ambiti ne trarranno giovamento: i trasporti e gli spostamenti (di persone e materiali) saranno più snelli, i mezzi di trasporto ottimizzati, gli apparati da revisionare/manutenere gestiti in maniera più agile e versatile, ne conseguirà un notevole miglioramento logistico.

- **PERSONALE:**

Sia per la struttura di comando che per il personale operativo, avere a disposizione una base più ampia di persone e di plessi operativi su cui poter contare, consente di essere più flessibili e rapidi nel coprire le necessità dei clienti, soprattutto nel settore delle manutenzioni, delle fermate impianti, e delle emergenze/reperibilità. Il personale operativo di Scarlino, che Officina 2000 poteva finora impegnare nelle sole attività di cantiere strettamente legate all'impianto, potrà operare in un'officina meccanica con un ricco parco macchine utensili e attrezzature che offriranno ai clienti un servizio più completo e variegato.

- **ATTREZZATURE:**

È facilmente intuibile, che la messa in "comune" delle varie attrezzature, consente un'ottimizzazione, e soprattutto una riduzione dei costi. La realtà di Officina 2000 a Rosignano offre da sempre un ventaglio di attività che spaziano dai lavori di impiantistica industriale (smontaggi/montaggi/allineamenti/riparazioni) a quelli di officina (revisioni specifiche/nuove costruzioni). La realtà di Officina 2000 a Scarlino forniva solamente la prima delle due attività elencate, la fusione con Titamec le metterà invece a disposizione locali e attrezzature che le consentiranno di erogare a Scarlino un servizio più completo,

come quello già in essere a Rosignano.

- **MERCATO:**

Officina 2000, con l'apporto delle specificità di Titamec, può offrire anche a nuovi clienti un servizio più ampio in molte discipline, che può essere apprezzato, poiché, con un unico interlocutore, si possono affrontare lavori dove prima c'era bisogno di almeno due imprese, e questo conferisce a "Officina 2000 allargata" delle potenzialità e dei vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza. In una sola società potranno dunque operare professionalità diverse ma necessarie, ognuna nel suo ambito, al raggiungimento di uno scopo comune. Gli aspetti legati alla sicurezza, così come le procedure di inizio e fine lavori, verranno affrontati in maniera più snella, ma anche più mirata, precisa ed esaustiva, i clienti potranno così interloquire con un unico fornitore che sarà responsabile di aspetti tra loro inevitabilmente collegati.

Abbiamo parlato con i nostri principali clienti e tutti hanno apprezzato la nostra scelta. Questo ci sembra il miglior viatico per iniziare questo nuovo percorso di Officina 2000.

1) Società partecipanti alla fusione

Società incorporante:

OFFICINA 2000 SRL VIA PIAVE 6 ROSIGNANO SOLVAY - 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI Numero R.E.A 119290, Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di LIVORNO n. 01333330494 Capitale Sociale € 15.000,00i.v.

Società incorporanda:

TITAMEC SRL (a socio unico) LOC.CASONE DI SCARLINO - 58020 SCARLINO GR Numero R.E.A. 116023, Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di GROSSETO n. 01346110537 Capitale Sociale € 24.000,00 i.v.

Tali società non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

In relazione alla natura delle società partecipanti, tra le quali non figurano società regolate dai capi V e VI c.c. (Società per Azioni e Società in Accomandita per Azioni) né Società Cooperative per Azioni, sono applicabili alla fusione le semplificazioni

previste dall'art. 2505 e 2505-*quater* c.c.; semplificazioni che il presente progetto contempla riguardo ai seguenti punti:

- a) Deroga, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, alle disposizioni dell'art. 2501-*sexies* c.c.;
- b) Riduzione alla metà dei termini di cui agli artt. 2501-*ter*, quarto comma, 2501-*septies*, primo comma, e 2503, primo comma.
- c) Rinuncia al termine di cui all'articolo 2501-*ter*, ultimo comma, c.c.
- d) Redazione situazioni patrimoniali di cui all'articolo 2501-*quater*, ultimo comma, c.c.

L'approvazione del presente progetto - pertanto - varrà anche quale espressione del consenso unanime di tutti i soci all'adozione delle indicate semplificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2505-*quater* c.c., nonché espressa rinuncia al termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501-*ter*, ancorché ridotto alla metà ex art 2505-*quater* c.c.

Si segnala che tutte le quote del capitale della **TITAMEC SRL** sono possedute dalla **OFFICINA 2000 SRL**

Il presente progetto di fusione è comunque redatto nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2501-*bis* c.c.

Per la fusione, che avverrà sulla base della situazione economica delle società **TITAMEC SRL** al 31 dicembre 2024, non è richiesta formalmente la situazione patrimoniale delle due società, tenuto conto che l'approvazione da parte dei soci del presente progetto importa, come sopra riportato, rinuncia, ex art 2501-*quater*, ultimi comma, c.c.

Dalla data di riferimento della situazione patrimoniale della **TITAMEC SRL** ad oggi, non sono comunque intervenuti fatti di particolare rilievo, tali da modificare in maniera sostanziale la posizione patrimoniale e finanziaria della società incorporanda.

2) Statuto.

Lo statuto sociale dell'incorporante **OFFICINA 2000 SRL** già conforme alle disposizioni vigenti in materia di società a responsabilità limitata, non sarà modificato e sarà adottato quale statuto della società risultante dalla fusione.

Lo statuto stesso è riportato nell'allegato n. 1 al presente progetto di fusione.

3) Rapporto di cambio delle quote.

Essendo le quote del capitale dell'incorporanda, **TITAMEC SRL**, interamente possedute dalla incorporante **OFFICINA 2000 SRL**, non si dà luogo a problemi di determinazione di rapporto di cambio né di eventuali conguagli in danaro, ma le quote della prima saranno annullate a seguito della fusione.

Tale procedimento non crea pregiudizio alcuno ai soci delle società partecipanti alla fusione né si presenta atto a modificare in alcun modo i diritti patrimoniali ed amministrativi da ciascuno posseduti antecedentemente alla prospettata operazione.

4) Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante.

Vertendosi in ambito di incorporazione di una società interamente posseduta, le quote della società incorporata saranno annullate senza che si debba né si possa procedere all'assegnazione di quote all'incorporante medesima (art. 2504-ter c.c.).

In relazione a detta circostanza, nemmeno si dà luogo a necessità delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, comma primo, n. 5, relativamente alla data dalla quale le quote stesse partecipano agli utili.

5) Imputazione a bilancio delle operazioni.

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni della incorporanda **TITAMEC SRL** saranno imputate all'incorporante **OFFICINA 2000 SRL** con effetto retroattivo ai fini contabili a partire dalla data del primo gennaio 2025. Da tale data, primo gennaio 2025, decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. nuovo T.U.I.R.).

Per l'anno 2025 la società incorporanda non presenterà pertanto né il bilancio di esercizio né i dichiarativi fiscali. Tali documenti saranno presentati dalla società incorporante.

Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.

6) Trattamenti riservati.

La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci né ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

7) Vantaggi particolari.

La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti.

8) Ragioni economiche della fusione.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- Riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
- Semplificazione della struttura del gruppo;
- Realizzazione di processi produttivi diretti a valorizzare - in sinergia con le capacità finanziarie e di management espresse dall'incorporante **OFFICINA 2000 SRL** e dai suoi soci - attività patrimoniali dell'incorporanda **TITAMEC SRL**, sinora non pienamente utilizzate in rapporto alla loro effettiva potenzialità economica.

Maggiori particolari, in ordine ai benefici economici manifestamente derivanti dalla fusione, si ritrovano anche al successivo punto 9) del presente progetto, nella parte in cui sono indicate le fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

9) Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

Ai sensi dell'art. 2501-*bis* c.c., si fa presente che la **OFFICINA 2000 SRL** non ha contratto debiti per acquisire la partecipazione totalitaria della **TITAMEC SRL**,

10) Sede legale.

La sede legale della società risultante dalla fusione sarà sita in **VIA PIAVE 6 ROSIGNANO SOLVAY - 57016 ROSIGNANO MARITTIMO**

11) Altre informazioni.

Le società partecipanti alla fusione:

- a) Officina 2000 è soggetta alla revisione contabile obbligatoria, ma non ricorre la fattispecie di cui al 2501-bis, penultimo comma, in assenza dei presupposti previsti dal citato articolo (*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*);

b) la società incorporanda ha dipendenti, ma sotto i limiti di cui all'articolo 47 Legge 428 anno 1990;

c) non hanno perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione;

d) non hanno riserve e fondi in sospensione d'imposta, fatta eccezione per riserve costituite con utili nel corso degli anni.

Il presente progetto di fusione, a norma dell'art. 2501-*septies* c.c., viene oggi depositato in copia presso la sede legale delle società partecipanti alla fusione.

Il presente progetto di fusione, firmato digitalmente dai legali rappresentanti delle due Società, verrà pubblicato sul sito Internet delle due Società, come modalità prevista dall'articolo 2501-*ter* c.c. I soci comunque, con l'approvazione del presente progetto, potranno rinunciare ai termini di cui all'ultimo comma del citato 2501-*ter* c.c.

Rosignano Marittimo 18 marzo 2025

Presidente di **OFFICINA 2000 SRL** Andrea Formichi

Amministratore unico di **TITAMEC SRL** Andrea Formichi

Allegato

1) Statuto **OFFICINA 2000 SRL**